

GLI INSORTI E I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Il fatto che *all'interno di uno stato un gruppo di persone prenda le armi contro il governo costituito su quel territorio può essere dovuto a diversi motivi. Se si tratta di popoli che lottano per il fine della autodeterminazione contro regimi coloniali, razzisti o stranieri si parlerà di movimenti di liberazione nazionale. Se invece i fini sono diversi, ad es. politico rivoluzionari, tale gruppo di persone sono considerate semplicemente **insorti*** (vedremo poi l'importanza che hanno le due definizioni in vista della applicazione del trattato di Ginevra e dei suoi protocolli).

GLI INSORTI

Il fenomeno della insurrezione armata all'interno di una nazione ha rilevanti riflessi in campo internazionale: oltre al piano politico viene in rilievo la applicazione delle **norme di diritto umanitario internazionale nel conflitto**, ancora gli insorti possono venire a **contatto con stati esteri** (per es. per il trattamento dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio controllato dagli insorti).

Condizioni per parlare di soggettività internazionale degli insorti:

- 1. gli insorti siano organizzati sotto un comando responsabile;*
- 2. riescano ad esercitare effettivamente un potere di governo su un territorio;*
- 3. intraprendano numerose relazioni paritarie con altre entità indipendenti.*

Da tenere comunque presente che in ogni caso la soggettività giuridica internazionale degli insorti ha carattere temporaneo in quanto la situazione deve evolversi o nello scioglimento degli insorti oppure nella loro trasformazione da insorti a nuovo stato (o nell'annessione del territorio controllato dagli insorti in uno stato preesistente).

Vanno ricordati a proposito di insorti i **trattati di codificazione del diritto internazionale di guerra**. In particolare nelle **quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949** nel caso di conflitto armato non internazionale sul territorio dello stato parte, le parti del conflitto (cioè lo stato e gli insorti) devono applicare almeno alcune norme elementari di diritto umanitario.

Ancora al trattamento umanitario da garantire agli insorti si riferisce il secondo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 1949.

I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

La differenza con il fenomeno della insurrezione sta nella finalità perseguita. *In tale caso si tratta dei popoli stessi che prendono le armi per la propria autodeterminazione contro regimi coloniali, razzisti o stranieri.*

Si tratta di una distinzione di cui hanno preso atto i citati protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra i quali offrono **agli insorti**, con il secondo protocollo, **una protezione di diritto umanitario più limitata** rispetto a quella dei movimenti di liberazione nazionale (primo protocollo).

In particolare l'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro uno stato parte in un conflitto di liberazione nazionale può impegnarsi ad applicare il protocollo e le convenzioni di Ginevra del 1949, indirizzando una **dichiarazione unilaterale al depositario del protocollo**. Con tale dichiarazione le convenzioni e il protocollo prendono immediatamente effetto per tale autorità, in quanto parte al conflitto, ed essa diviene titolare degli stessi diritti ed obblighi spettanti alle parti contraenti.

Nell'ambito del sistema delle nazioni unite vi è la pratica corrente di invitare i movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dall'unità africana o dalla lega degli stati arabi a partecipare, quali osservatori, alle sessioni dell'assemblea generale, delle agenzie specializzate e delle altre organizzazioni del sistema, oltre che ai lavori delle conferenze convocate sotto gli auspici di tali organizzazioni.

Da tenere presente che si tratta di materia controversa per cui taluni stati hanno deciso di non ratificare il primo protocollo.

Per quanto riguarda la nascita dei movimenti di liberazione nazionale è illuminante una sentenza arbitrale del 1989 su un caso africano (Guinea Bissau e Senegal). Il punto importante è stabilire non **il momento preciso in cui è sorto ma quello in cui ha assunto una portata internazionale**. *E ciò avviene nel momento in cui a causa dell'attività del movimento, il governo costituito è obbligato a prendere misure eccezionali per cercare di dominare gli avvenimenti, mezzi che non sono quelli che si impegnano normalmente per fare fronte a disordini occasionali.*

Due esempi di movimenti di liberazione nazionale:

Il **Fronte Polisario** (Fronte popolare per la liberazione del Sakiel-El-Hamra e del Rio de Oro) è un movimento che lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale, prima colonia spagnola, poi dal '75 occupato dal Marocco come parte integrante del territorio nazionale. Numerose risoluzioni delle Nazioni Unite definiscono il Fronte Polisario come l'ente che rappresenta il popolo del Sahara occidentale e ne raccomandano la partecipazione a qualsiasi soluzione politica definitiva circa l'assetto di tale territorio.

Vi sono elementi sufficienti per parlare di movimento di liberazione nazionale (accordo del '79 con la Mauritania in forza del quale questa ha rinunciato ad ogni pretesa sul territorio in questione, conduzioni di operazioni militari contro il Marocco, controllo di una parte del territorio e governo di una comunità stanziata in Algeria).

Tuttavia non si può ancora parlare di costituzione di nuovo stato (che vorrebbe essere la Repubblica Araba Saharoui Democratica RASD) in conseguenza di una dichiarazione di indipendenza del '76. Neppure è decisivo il fatto che oltre

60 stati abbiano formalmente riconosciuto la repubblica e che nel '82 sia stata ammessa all'Organizzazione della Unità Africana. Infatti il territorio controverso non ha ancora una stabile condizione e la stessa ammissione del RASD all'OUA ha causato notevoli spaccature (per es. il Marocco ne è uscito).

L'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Da anni al centro dell'attenzione mondiale partecipando ampiamente alla vita di relazione internazionale ed è considerato dalla Assemblea delle Nazioni Unite quale rappresentante del popolo palestinese nell'esercizio del suo diritto alla autodeterminazione. In base all'accordo del 13 settembre 1993 "Dichiarazione di principi sull'autogoverno palestinese" si è previsto un Consiglio palestinese con poteri amministrativi per la durata di 5 anni, terminante con un accordo di pace definitivo.

Dal punto di vista storico l'OLP ha avuto una esistenza storica travagliata. Infatti nonostante l'apertura di un ufficio di missione di osservatore presso la sede delle Nazioni Unite a New York nel 1987 gli USA con una legge antiterrorismo condannarono duramente l'OLP come organizzazione terroristica nemica vietandone la costituzione di sedi in territorio statunitense. Si aprì una controversia fra USA e ONU estinta con una sentenza di una corte distrettuale degli Stati Uniti che ha dichiarato la legge inapplicabile alla missione di **osservatore dell'OLP presso le Nazioni Unite.**

La proclamazione di indipendenza dello stato di Palestina è del 1988. Ma non corrispondeva certo ad un effettivo controllo su di un territorio. Neppure costitutiva la risoluzione dello stesso anno delle Nazioni Unite che prende atto della proclamazione affermando la necessità che il popolo palestinese eserciti la sua sovranità sul territorio occupato nel 1967.

Come ha sottolineato anche una sentenza della corte di cassazione penale italiana per il momento non si può ritenere la Palestina uno stato sovrano, mancando di indipendenza e sovranità su di un territorio. Anche dopo i recenti avvenimenti è prematuro parlare di stato palestinese anche se si tratta certamente di un passo deciso in quella direzione.